

-----Trattamento fiscale ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5-----
-----del d.lgs. n. 117/2017-----

Repertorio n. 43891 Fascicolo n. 21783

-----VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI-----

-----DI ASSOCIAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta marzo-----

-----30 marzo 2019-----

alle ore sedici e dieci minuti-----

In Merano, presso la sala conferenze delle Terme di Merano, Piazza Terme
n. 9.-----

Avanti a me **Gian Luigi Salaris**, notaio in Merano, iscritto presso il
Collegio Notarile di Bolzano,-----

-----è presente-----

VIVARELLI ROBERTO, nato a Bolzano (BZ) il 30 giugno 1960, residente
a 39011 Lana (BZ), Via Villa n. 8, cittadino italiano-----

(codice fiscale: VVR RRT 60H30 A952U),-----

non in proprio, ma nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo
dell'associazione GRUPPO MISSIONARIO "UN POZZO PER LA VITA" -
MERANO, con sede in 39012 Merano (BZ), Via Ugo Foscolo n. 1, iscritta
presso il Registro Provinciale delle Persone Giuridiche della Provincia
Autonoma di Bolzano giusto decreto del Presidente della Giunta
Provinciale n. 184 del 27 gennaio 1992 al numero 96 ed iscritta nel Registro
Provinciale delle organizzazioni di volontariato giusto decreto n. 8/1.1 del 9
maggio 1994,-----

(codice fiscale: 91014610215).-----

Il costituito, della cui identità personale sono certo, mi dichiara che è stata
qui convocata in seconda convocazione, in questo giorno, per quest'ora,
l'assemblea dei soci dell'associazione suddetta, per discutere e deliberare,
per la parte straordinaria, per la quale è richiesta la verbalizzazione notarile,
sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

Adeguamento dello statuto associativo ai sensi della legge 106/2016
(Riforma del terzo settore) e relative disposizioni seguenti (tra cui Dlgs
117/2017 codice terzo settore e successive modifiche - Dlgs 105/2018 e
Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2018)-----

e mi richiede di ricevere il relativo verbale.-----

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto di quanto segue:-----

- ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea
il presidente del consiglio direttivo VIVARELLI ROBERTO, il quale
constata e fa constatare:-----

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso redatto e
spedito per lettera in data 4 marzo 2019 a tutti gli associati, all'organo
amministrativo e ai componenti del collegio sindacale, conformemente al
disposto dell'art. 7 dello statuto.-----

Quindi il presidente dichiara che l'assemblea in prima convocazione è
andata deserta e che, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, l'assemblea, in seconda
convocazione, per quanto al punto dell'ordine del giorno, è atta a deliberare
in presenza di almeno tre quarti degli associati con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.-----

Registrato
a Merano
il 04/04/2019
al n. 1477
serie 1T
Esatti
0,00

Di seguito il Presidente constata che dei complessivi 72 (settantadue) soci dell'associazione trentuno soci sono presenti personalmente e ventisette soci sono rappresentati per delega in margine all'avviso di convocazione, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; l'assemblea è pertanto atta a deliberare ai sensi di legge e di statuto; il Presidente constata inoltre

- che sono presenti i membri del consiglio direttivo: tutti;

- che per il collegio dei sindaci

è assente giustificato il sig. Umberto Dorigoni, presenti gli altri membri.

Il richiedente, dopo aver verificato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara

validamente costituita la presente assemblea e apre la discussione sull'ordine del giorno.

Sul unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria il Presidente illustra agli intervenuti, che nell'estate del 2017 è stata varata una profonda riforma del cd. Terzo settore che rende necessario un adeguamento dell'attuale statuto.

Egli prosegue esponendo

- che le modifiche statutarie proposte in assemblea sono indispensabili per adeguare le norme dell'associazione alla legge di riforma del Terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. e in particolare dall'articolo 101, comma 2);

- che per continuare l'attività ed offrire agevolazioni fiscali ai benefattori (considerato che la nuova legge abolisce la qualifica di ONLUS) l'associazione deve iscriversi al nuovo "RUNTS - Registro Unico Enti Terzo settore" ed assumere la qualifica di ODV entro la scadenza del 2 agosto 2019.

Egli ricorda che nel caso dell'associazione "GMM - Un pozzo per la vita" il registro viene gestito dalla Provincia Autonoma di Bolzano al cui dirigente il nuovo Statuto che viene proposto con le nuove norme è già stato sottoposto per verifica.

Il Consiglio direttivo, nell'elaborare le modifiche, si è attenuto alla Circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, con oggetto "Codice del terzo settore. Adeguamenti statutarî", a firma del Direttore Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, contenente chiarimenti ai fini del corretto esercizio dell'autonomia statutaria delle Organizzazioni di Volontariato secondo quanto previsto del Codice del Terzo Settore e dalla direttiva della PAB.

Nello Statuto, inoltre, sono state inserite delle clausole che permetteranno in futuro l'eventuale iscrizione all'elenco delle OSC (organizzazioni della società civile) che sostituisce l'idoneità delle ONG che il GMM possedeva ai sensi della legge 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo).

Segue la discussione, dalla quale emerge l'orientamento degli intervenuti di accogliere le proposte del Presidente.

Infine il Presidente mette ai voti il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE:

"L'assemblea dei soci dell'associazione "GRUPPO MISSIONARIO "UN POZZO PER LA VITA" - MERANO, preso atto delle comunicazioni e

delle proposte del Presidente,.....

.....**DELIBERA**.....

1 - di modificare la denominazione dell'associazione da GRUPPO MISSIONARIO "UN POZZO PER LA VITA" - MERANO a GRUPPO MISSIONARIO "UN POZZO PER LA VITA - MERANO ODV" (acronimo GMM "Un pozzo per la vita");.....

2 - di approvare il nuovo statuto sociale nella versione allegata sotto la lettera "**B**"......

Questo testo di deliberazione viene approvato dopo prova e controprova, per alzata di mano, con.....

voti favorevoli.....
cinquantotto.....

voti contrari.....
nessuno.....

astenuti.....
nessuno.....

L'assemblea conferisce al Presidente incarico di dare esecuzione alle odierna delibere e domanda allo stesso la facoltà di apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte le modifiche, integrazioni, soppressioni e precisazioni che venissero eventualmente richieste dall'autorità competente in sede di iscrizione nel Registro Provinciale delle Persone Giuridiche, del Registro delle organizzazioni del volontariato e nel registro unico degli enti del Terzo settore.....

Null'altro essendovi da deliberare, né alcuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la parte straordinaria dell'assemblea essendo le ore sedici e trentotto minuti.....

.....***.....

Il presente atto è soggetto al trattamento fiscale di cui all'art. 82, commi 3 e 5 del d.lgs. n. 117/2017 ed è pertanto esente da imposta di registro e da imposta di bollo.....

.....***.....

Il costituito mi dispensa dalla lettura degli allegati.....

Del presente verbale, scritto con computer da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su tre pagine e parte della quarta di un foglio, ho dato lettura al costituito che lo approva.....

SOTTOSCRITTO: ROBERTO VIVARELLI.....

.....GIAN LUIGI SALARIS.....

Milano

11

ALLEGATO

allegato "A"
n. 43884 di rapporto
n. 21133 di fascetta

GRUPPO MISSIONARIO "UN POZZO PER LA VITA" MERANO - ASSEMBLEA SOCI 30/03/2019

Cognome e Nome	Firma di presenza	Indirizzo	C.A.P.	Località	Prov.	Cognome e Nome delegato
1 ANDREATTA BARBARA		LOC. LARIDO 1	38071	BLEGGIO SUPERIORE	TN	ROBERTO BOBBI
2 ANSALONI GIANCARLO		VIA CAPRI 18/6	39100	BOLZANO	BZ	VIVARELLI
3 BALBO ALPIDIO		VIA U. FOSCOLO 32	39012	MERANO	BZ	
4 BARBI ISABELLA		VIALE LIBERTÀ 21	41037	MIRANDOLA	MO	LOCATI GRAZIELLA
5 BERLUTI FRANCO		VICOLO LEITGEB 7	39012	MERANO	BZ	RIZZI CECILIA
6 BERTOLI ALIDA		VIA GHERARDI 13	41037	MIRANDOLA	MI	
7 BOMBARDELLI VILMA		VIA SAN GIACOMO 38	38066	RIVA DEL GARDA	TN	
8 BONTI GIOVANNA		VIALE AMIENDOLA 39	57025	PIOMBINO	LI	
9 BOREK ARTURO		VIA GRABMAYR 49	39012	MERANO	BZ	
10 BORTOLOTTI RICCARDO		VIA FAGO 27/C	39100	BOLZANO	BZ	ZUCCOLOTTO VITTORIO
11 BORTOLOTTI CARLINI FRANCESCA		VIA S. OSVALDO 14/A	39100	BOLZANO	BZ	ZUCCOLOTTO VALIA
12 BORTOLOTTI ROBERTO		VIA FAGO 27/C	39100	BOLZANO	BZ	TOSARINI NADIA
13 BOTTECCHIA CARLO		VIA FELDGATTER 10	39011	LANA	TS	
14 BRUCOLI GAIA		VIA C. FRANCESCHI FERRUCCI 20	50135	FIRENZE	FI	

Roberto Murelli
 11

GRUPPO MISSIONARIO "UN POZZO PER LA VITA" MERANO - ASSEMBLEA SOCI 30/03/2019

	Cognome e Nome	Firma di presenza	Indirizzo	C.A.P.	Località	Prov.	Cognome e Nome delegato
15	BRUCOLI STEFANO		VIA C. FRANCESCHI FERRUCCI 20	50135	FIRENZE	FI	
16	BURKIA CHRISTINE		VIA WAGNER 20	39012	MERANO	BZ	REUTER FRANCINE
17	CALOSI ANDREA		VIA DEI BOSCONI 1	50065	PONTASSIEVE		
18	CAPPI DON ILARIO		VIA DEL POZZO 71	41100	MODENA	MO	
19	CEREDA LUCIA		VIA MANZONI 12	20080	VERMEZZO	MI	
20	CESARO BORTOLOTTI DR. CRISTINA		VIA FAGO 27/C	39100	BOLZANO	BZ	
21	CIARDI CINZIA		VIA DEI BOSCONI 1	50065	PONTASSIEVE	FI	
22	COMBI WALTER		VIA MANZONI 12	20080	VERMEZZO	MI	CEREDA LUCIA
23	CROSINA CARMEN BALBO		VIA U. FOSCOLO 32	39012	MERANO	BZ	SOLDO VALENTINA
24	DALPRÀ FRANCA		VIA MATTEO DEL BEN 1	38068	ROVERETO	TN	BOMBARDINI VIOVA
25	DAL SOLDA' NICOLETTA		Via Tonzig 4	35119	PADOVA	PD	
26	DA RONCO MILENA DERIU		VIA E. TOTI 10	39012	MERANO	BZ	DAL SOLDA' NICOLETTA
27	DAOUDA RAINA		VIA U. FOSCOLO 32	39012	MERANO	BZ	SPRINGHETTI PIO VITT.
28	DECAMINATA NORMA		VIA STREITER 29	39100	BOLZANO	BZ	

Roberto Roberti

11

GRUPPO MISSIONARIO "UN POZZO PER LA VITA" MERANO - ASSEMBLEA SOCI 30/03/2019

Cognome e Nome	Firma di presenza	Indirizzo	C.A.P.	Località	Prov.	Cognome e Nome delegato
29 DERIU MARCO		VIA E. TOTI 10	39012	MERANO	BZ	PEDERGNANI ROBERTO
30 JERMAINE KITCHO DOSSOU		SAN MARTINO SPINO VIA TOBIAS BRENNER 5	41037	MIRANDOLA	MO	THURNER ANNA THURNER ANNA
31 DORIGONI UMBERTO		CORSO EMANUELE 14	39012	MERANO	BZ	DESTRIVALLA UMBERTO DESTRIVALLA UMBERTO
32 DOSSI FABIO		VIA MONTANI 2	10123	TORINO	TO	
33 EGGER BRIGITTA		VIA ROGGIA 19	39012	MERANO	BZ	
34 FASOLI ANTONIA		LOC. LARIDO 1	38068	ROVERETO	TN	
35 FASOLI FRANCO		VIA MONTEROSA 13	38071	BLEGGIO SUPERIORE	TN	
36 FIGLIOLA ANTONELLA		VIA MENDOLA 48/10	47838	RICCIONE	RN	
37 GIACOMETTI GIOVANNI		VIA FELDGATTER 10	39100	BOLZANO	BZ	
38 Maria Angeles González Inchaurraga		VIA GOETHE 34	39011	LANA	BZ	
39 HUBER HELGA		VIA VILLA 8	39100	BOLZANO	BZ	
40 LEONI MIRELLA		CIRCONVALAZIONE 1/A	39011	LANA	BZ	
41 LOCATI GRAZIELLA			20090	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	

Albis

11

GRUPPO MISSIONARIO "UN POZZO PER LA VITA" MERANO - ASSEMBLEA SOCI 30/03/2019

Cognome e Nome	Firma di presenza	Indirizzo	C.A.P.	Località	Prov.	Cognome e Nome delegato
56 SEPPI ALBINO		VIA ZANDONAI 4	39012	MERANO	BZ	
57 SEPPI DANIELE		VIA OROPA 80	10153	TORINO	TO	
58 SEPI SIMONE		V.LO PASSIRIA 30	39012	MERANO	BZ	Albis Simoni
59 SOLDO VALENTINA RINA		V.LE DRUSO 52/F	39100	BOLZANO	BZ	
60 SPADARO DUTTURI MARCO		VIA ROMORIO 2	45100	ROVIGO	RO	BOREK ARTURO
61 SPANU RAFFAELLA		VIA CIRCONVALAZIONE 1/A	20090	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	
62 SPARESATO SANDRA		VIALE DRUSO 137/5	39100	BOLZANO	BZ	
63 SPENDIO DOMENICO		VIA VILLANI 2	20081	ABBIATEGRASSO	MI	
64 SPRINGHETTI PIO VITTORIO		CORSO EMANUELE 14	10123	TORINO	TO	
65 TANCA MAURIZIO		VIA GEIGER 11/A	39100	BOLZANO	BZ	PEDINI MIRELLA
66 TAVOLI ADRIANA		VIA DOSS DI PEZ 12/D	38023	CLES	TN	
67 THURNER ANNA		VIA COSSILA 7	10153	TORINO	TO	
68 TORRESANI ALBINO		VIA VILLA 8	39011	LANA	BZ	BALBO ALPIDIO

Roberto Vivarelli


GRUPPO MISSIONARIO "UN POZZO PER LA VITA" MERANO - ASSEMBLEA SOCI 30/03/2019

Cognome e Nome	Firma di presenza	Indirizzo	C.A.P.	Località	Prov.	Cognome e Nome delegato
69 TOSARINI NADIA	<i>Nadia Tosarini</i>	VIA COSSILA 7	10153	TORINO	TO	
70 VIVARELLI ROBERTO	<i>Roberto Vivarelli</i>	VIA COSSILA 7	10153	TORINO	TO	
71 ZUCCOLOTTO VALIA CHIARA	<i>Valia Chiara Zuccolotto</i>	VIA COSSILA 7	10153	TORINO	TO	
72 ZUCCOLOTTO VITTORIO	<i>Vittorio Zuccolotto</i>	VIA COSSILA 7	10153	TORINO	TO	

NUMERO PRESENTI DI PERSONA 31
NUMERO PRESENTI DI PER DELEGA 27

TOTALE 58

Il Presidente
Roberto Vivarelli
Roberto Vivarelli



STATUTO

Articolo 1 **DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita L'associazione Gruppo Missionario "Un pozzo per la vita – Merano ODV" (acronimo: GMM "Un pozzo per la vita"), con sede legale in 39012 Merano (BZ), via Ugo Foscolo, n. 1 (fondatore Alpidio Balbo). Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Articolo 2 **SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'associazione si propone lo scopo di cooperare allo sviluppo dei paesi e dei popoli, con particolare riguardo ai Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e di diffondere la cultura del dialogo fra i popoli secondo quanto previsto dalla L 125/2014 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

L'associazione si ispira ai valori della fratellanza fra gli uomini e della solidarietà fra i popoli.

L'associazione è indipendente da qualsiasi schieramento politico, culturalmente aperta a tutte le persone, senza distinzione di sesso, razza, cultura e religione, purché queste abbiano una motivazione che condivida i drammatici problemi del terzo mondo e l'impegno di solidarietà per il cambiamento degli attuali rapporti tra nord e sud.

L'associazione non persegue fini di lucro e si obbliga a destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, ai fini istituzionali di cui sopra. L'associazione si propone di promuovere ed attuare iniziative volte alla salvaguardia dei diritti della persona e dei popoli e alla promozione di cultura di pace e di giustizia fondata sul rispetto dell'altro in quanto soggetto paritetico.

L'associazione si avvale dell'attività di volontariato dei propri associati per svolgere in via principale e in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale, come previste dal co. 1, art. 5 dlgs 117/2017 e successive modifiche (codice del terzo settore):

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per svolgere le attività di interesse generale, l'associazione prevede:

- la realizzazione di progetti a medio e breve periodo che abbiano come oggetto: la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti e di infrastrutture; la fornitura di attrezzature e servizi;
- la realizzazione di microprogetti, mediante una cooperazione decentrata che coinvolga i beneficiari nella decisione del processo di sviluppo, al fine di incoraggiare le idee locali, di mobilitare energie, competenze e risorse delle popolazioni locali, anche mediante il trasferimento di tecnologie appropriate;
- il sostegno, la collaborazione e il finanziamento di progetti e di iniziative di promozione sociale proposti dalle realtà e dalle aggregazioni sociali presenti nei paesi del sud mediante azioni di affiancamento responsabili ed efficaci;
- l'attuazione di interventi per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
- la realizzazione di programmi di formazione scolastica e professionale, ivi compresi stages di perfezionamento in loco, in altri PVS o in Italia;
- la promozione del volontariato civile, provvedendo alla formazione e all'addestramento professionale dei volontari e avvalendosi di specifiche convenzioni con organismi già sperimentati in materia di selezione, formazione e invio di candidati;
- l'attività di sensibilizzazione e di informazione nei confronti dell'opinione pubblica, traendo lo spunto per avviare una educazione alle problematiche dello sviluppo attraverso attività editoriali, conferenze, incontri, seminari, mostre e mediante ogni forma utile di comunicazione;
- la promozione del dialogo al fine di giungere ad una migliore comprensione delle diverse culture, mediante contatti e incontri tra i popoli dei PVS e le popolazioni delle province italiane;
- l'attivazione di interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni;
- la promozione e l'utilizzazione al proprio interno dell'autofinanziamento, della mobilitazione e della raccolta di risorse finanziarie, quali concreti gesti di partecipazione e di condivisione dei vari progetti e di iniziative di solidarietà.

L'associazione intende svolgere tali compiti in collaborazione con le componenti sociali e amministrative della provincia di Bolzano, della Regione Trentino Alto Adige, nonché degli enti aventi finalità analoghe in Italia e all'estero. L'associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca anche mediante appositi accordi e convenzioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del dlgs 117/2017 e successive modifiche (codice del terzo settore), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del dlgs 117/2017 e successive modifiche (codice del terzo settore), anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione comporta l'accettazione integrale e senza riserve del presente statuto.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate svolte per le finalità associative;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo senza variazioni per l'intera durata in carica del consiglio direttivo stesso.

Articolo 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione mediante comunicazione scritta al presidente, in seguito il consiglio direttivo dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. Il consiglio direttivo può proporre all'assemblea l'esclusione di un socio solo per gravi motivi e nei seguenti casi:

- a. qualora questi si sottragga all'adempimento di determinate funzioni od obblighi liberamente assunti nei confronti dell'associazione;
- b. qualora per due anni di seguito non abbia versato il contributo annuo;
- c. qualora il suo comportamento, accertato in maniera chiara e inequivocabile, sia manifestamente contrario ai principi che regolano l'associazione e ne ledano il prestigio o la coesione;
- d. qualora contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

L'assemblea delibera sull'esclusione del socio con le maggioranze prescritte dall'art. 21, primo comma, del codice civile e con voto segreto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Ai soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non spetta alcun diritto a nessun titolo sul fondo comune.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- l'organo di amministrazione denominato di seguito consiglio direttivo;
- il presidente;
- l'organo di controllo denominato collegio dei sindaci.

Articolo 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ogni socio ha diritto ad un voto e non può rappresentare, per delega, più di un socio. La delega può essere conferita soltanto ad altro socio. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in sua assenza, dal vice-presidente; in assenza di entrambi, dal membro più anziano in età del consiglio stesso.

L'assemblea dei soci ha le seguenti competenze inderogabili :

- determina il numero, nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo;
- nomina i componenti e il presidente del collegio dei sindaci;
- definisce gli indirizzi operativi dell'associazione e delibera i programmi di attività;
- approva il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri ai sensi art 28 Dlgs 117/2017 e successive modifiche (codice del Terzo settore) e promuove azione di responsabilità; delibera sugli altri oggetti relativi alla gestione dell'associazione che vengono sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo o dal collegio dei sindaci ;
- delibera lo scioglimento;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza;
- delibera su altre materie assegnate alla competenza dell'Assemblea ai sensi art 25 Dlgs 117/2017 e successive modifiche (Codice Terzo Settore).

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal consiglio direttivo. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea è inoltre convocata tutte le volte che se ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta del collegio dei sindaci, della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci. L'assemblea è convocata per lettera contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della seduta. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, compresi i soci presenti per delega. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione, la liquidazione e le devoluzioni del patrimonio sociale. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea risultano da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Le funzioni di segretario sono svolte da un notaio ovvero da un associato scelto dal presidente.

Articolo 8

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE: CONSIGLIO DIRETTIVO

L'amministrazione dell'associazione è affidata a un consiglio direttivo, composto da non meno di cinque membri, scelti tra i soci. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni, possono essere rieletti e possono essere in ogni momento revocati per giusta causa dall'assemblea. Il consiglio direttivo ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione dello statuto e delle delibere dell'assemblea, di curare l'amministrazione dell'associazione, di compiere ogni altra operazione direttamente o indirettamente tesa al raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quanto, ai sensi dello statuto e delle vigenti leggi, viene riservato agli altri organi.

In particolare il consiglio direttivo provvede a:

- a. eleggere tra i propri membri il presidente e il vice-presidente;
- b. predisporre le proposte di programmi di attività;
- c. redigere il bilancio al 31 dicembre di ogni anno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile successivo;
- d. assumere il personale dipendente e fissarne la retribuzione, ovvero conferire in appalto a soggetti specializzati i servizi strumentali alle attività svolte dall'associazione;
- e. decidere in ordine agli incarichi professionali, legali, tecnici o altri da affidare a soggetti esterni all'associazione;
- f. delegare proprie attribuzioni al presidente, al vice-presidente ed eventualmente ad altri componenti il consiglio determinandone i limiti. Si possono conferire procure speciali a terzi per oggetti determinati.

Il consiglio direttivo è convocato e presieduto dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma del successivo articolo 9. La convocazione è effettuata mediante lettera spedita almeno cinque giorni prima oppure mediante comunicazione telefonica effettuata almeno ventiquattro ore prima. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente e ogni qualvolta venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri o dal collegio dei sindaci. Le delibere del consiglio direttivo sono validamente adottate a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal

collegio sindacale. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea, che potrà eventualmente confermarli.

Articolo 9 PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il presidente del consiglio direttivo è presidente dell'associazione, che rappresenta legalmente - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono assunte dal vice-presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del consiglio stesso. Il Presidente dura in carica quanto il consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Articolo 10 ORGANO DI CONTROLLO: COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei sindaci è composto da due membri effettivi e uno supplente. I componenti e il presidente del collegio dei sindaci sono nominati dall'assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I componenti del collegio dei Sindaci, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Essi possono presenziare, senza diritto di voto, alle sedute del direttivo. I sindaci dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 11 REVISORE LEGALE DEI CONTI

Qualora ricorrano i requisiti previsti dal dlgs. 117/2017 e successive modifiche (codice del Terzo settore), l'associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 12 PATRIMONIO E FINANZIAMENTO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili che diventeranno proprietà dell'associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituito con le eccedenze di bilancio;
- c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a. dalle quote sociali;
- b. dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'assemblea potrà determinare prestazioni a carico dei soci, salvo il diritto del socio dissenziente di recedere dall'associazione.

ART. 13 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del dlgs 117/2017 Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

L'associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Qualora ricorrano i requisiti previsti dal co. 1, art. 14 dlgs 117/2017 e successive modifiche (codice del Terzo settore) l'associazione redige e deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica sul proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 LIBRI SOCIALI

L'associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei Sindaci, tenuto a cura dello stesso organo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al consiglio direttivo con risposta entro 15 giorni.

ART. 18 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore e preferibilmente ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia tra l'associazione e i soci oppure tra i soci sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo dai primi due. Il collegio arbitrale giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il suo giudizio sarà vincolante per le parti.

ART. 22 RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

SOTTOSCRITTO: ROBERTO VIVARELLI

GIAN LUIGI SALARIS

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO CARTACEO

Copia conforme all'originale su supporto cartaceo conservato nella mia raccolta e firmato ai sensi di legge. Si compone di diciassette facciate e sostituisce l'originale ad ogni effetto di legge (Art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Imposta di bollo assolta all'origine in modo virtuale.
Merano, 22 maggio 2019

Firma digitale del Notaio Gian Luigi Salaris
Certificato di firma valido dal 5/09/2017 al 5/09/2020
Certification Authority: Consiglio Nazionale del
Notariato